



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI EXTRA - UE ED APOLIDI RESIDENTI
NEL COMUNE DI FABRIANO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2019



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

PARTE PRIMA
ISTITUZIONE, FINALITA'

Articolo 1 - Istituzione della Consulta

È istituita, quale organo consultivo del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri extra-UE residenti nel Comune di Fabriano, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita pubblica delle comunità straniere, il dialogo tra portatori di differenti culture e la progettazione di iniziative comuni volte all'integrazione.

La Consulta si compone di membri eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto.

Agli stranieri extra-UE residenti sono equiparati gli apolidi.

La Consulta si ispira ai principi fondanti della Repubblica Italiana e alla piena condivisione dei valori espressi nella Costituzione Italiana, con particolare riferimento alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, alle libertà democratiche, al pluralismo e agli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Costituzione).

Articolo 2 - Funzioni della Consulta

La Consulta allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente articolo svolge le seguenti funzioni:

- a) si propone come soggetto di informazione aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- b) crea opportunità per realizzare la piena integrazione nell'ambito della tutela dei diritti umani e civili, quali la salute, l'istruzione, la fruizione dei servizi sociali, il lavoro. Si propone anche come soggetto di ricerca e documentazione, autonomamente e in collaborazione con l'amministrazione, negli stessi ambiti;
- c) promuove dibattiti ed incontri sui temi di propria competenza o comunque su temi di interesse collettivo e svolge una funzione propositiva attraverso la presentazione di progetti e iniziative;
- d) assume iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia;
- e) fornisce le informazioni ed il loro necessario supporto agli stranieri extra-UE, singoli ed associati fra loro, per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti per i cittadini residenti dalle leggi e dai regolamenti;
- f) fornisce alle associazioni di stranieri extra-UE la consulenza necessaria per redigere e sviluppare progetti per i quali siano richiesti contributi al Comune;
- g) può segnalare casi di particolare urgenza al Consiglio Comunale e al Sindaco, i quali ne danno comunicazione nella prima seduta dell'organismo a cui l'istanza è diretta.

Articolo 3 – Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Il Presidente della Consulta:

- a) ha la facoltà di intervenire nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio Comunale con pari dignità dei consiglieri eletti, ma non ha diritto di voto e non concorre a determinare il numero legale della seduta;
- b) non viene nominato in alcuna Commissione Consiliare, ma può partecipare ad ogni seduta;
- c) è destinatario delle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale e di tutte le Commissioni Consiliari.

Al Presidente è attribuito, in caso di partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, il gettone di presenza nella misura prevista per i Consiglieri Comunali.

Nel caso il Presidente venga sostituito dal Vicepresidente il gettone spetterà a questo.



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

Articolo 4 – I componenti della Consulta

Sono componenti della Consulta i candidati dichiarati eletti dalla Commissione elettorale a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

In caso di dimissioni o decadenza di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento o assenza di questi.

Il Presidente e il Vicepresidente devono tendenzialmente appartenere ad area geografica e generi diversi. La Consulta può organizzarsi in commissioni di lavoro.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Presidente del Consiglio Comunale e l'Assessore ai Servizi Sociali, con solo diritto di parola.

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria 2 volte all'anno, nel mese di marzo e ottobre e in seduta straordinaria ogni volta che ne ravveda la necessità. In ogni caso la Consulta deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale, o alla Commissione Affari Istituzionali almeno una volta all'anno.

Articolo 5 – Il Presidente della Consulta

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti tra i membri della consulta alla prima riunione di insediamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta la Consulta nei confronti del Comune e della cittadinanza.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Presidente dura in carica 1 anno; alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.

Articolo 6 – Convocazione della Consulta

La Consulta è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di due terzi dei componenti della Consulta.

La Consulta può altresì essere convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/4 dei componenti del Consiglio Comunale.

Articolo 7 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni della Consulta sono approvate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modificazioni del presente regolamento per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.

Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Articolo 8 – Mezzi

La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per lo svolgimento della normale attività, dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

Articolo 9 – Insediamento e scioglimento della Consulta

La Consulta è insediata dal Sindaco e resta in carica ordinariamente fino alla indizione delle elezioni. L'elezione della Consulta avviene nello stesso giorno previsto per l'elezione del Consiglio Comunale. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui la metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria o non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti della consulta. In caso di scioglimento le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

PARTE SECONDA
ELEZIONI DELLA CONSULTA

Articolo 10 – Criteri per essere elettori (diritto elettorale attivo)

Alle elezioni della Consulta partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero extra-UE o "status" d'apolide. Non è elettore chi è in possesso della cittadinanza italiana o della doppia cittadinanza (italiana o di stato comunitario e extra-UE);
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
- c) compimento dei 18 anni d'età;
- d) residenza nel Comune di Fabriano con pratica perfezionata;
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R.20/3/1967 n° 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Articolo 11 – Criteri per essere eletti (diritto elettorale passivo)

Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso dei requisiti:

- a) gli stessi dell'articolo 10
- b) non siano membri d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani;
- c) non siano in alcuna delle condizioni previste dalla legge n° 154 del 23/4/1981 e successive modificazioni in quanto applicabili;

Articolo 12 – Possesso e perdita dei requisiti

L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.

L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione:

- a) dei documenti indicati nel primo capoverso;
- b) di dichiarazione in cui il candidato attesti di non essere membro d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni italiani.

La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 10 e all'art. 11 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica della Consulta.

L'esistenza delle condizioni previste dall'art. 10 lettere a), e) e dall'art. 11 lettera c) sono verificati d'ufficio.

Articolo 13 – Elenco elettori ed elettrici

Il Sindaco, entro l'80° giorno precedente la data della votazione, forma un elenco dei cittadini extra-UE ed apolidi residenti nel Comune con pratica perfezionata come da punto d) del precedente articolo 10 per verificarne successivamente il requisito di elettore di cui al punto e) del citato articolo 10.

Per ogni iscritto devono essere indicati:



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;

Il quarantesimo giorno antecedente la data delle elezioni il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio del Comune l'elenco definitivo, debitamente aggiornato dei cittadini extra-UE ed apolidi residenti a Fabriano, distinto per maschi e femmine, maggiorenni alla data delle elezioni.

Gli elettori dovranno recarsi all'Ufficio Elettorale per il ritiro del certificato elettorale, previa presentazione del titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo.

Articolo 14 – Modalità di elezione

L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste elettorali. Per la presentazione delle liste è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- a) lista dei candidati;
- b) dichiarazione di presentazione della lista;
- c) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di cui all'art. 13;
- d) dichiarazioni autenticate dell'accettazione delle candidature;
- e) modello del contrassegno della lista.

La presentazione delle liste deve essere fatta alla Segreteria del Comune da uno dei due delegati di lista indicati nel modello di presentazione o in caso di loro impedimento da due sottoscrittori della lista. I due delegati possono essere anche sottoscrittori.

L'ufficio Segreteria del Comune provvederà a fornire la modulistica necessaria e a rilasciare, all'atto della presentazione delle liste, apposita ricevuta.

Articolo 15 – Numero dei candidati

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei rappresentanti da eleggere. Il numero dei componenti della consulta è calcolato secondo i criteri di proporzionalità indicati nell'articolo 18.

Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di genere, i candidati di uno dei due sessi di ogni lista non devono superare i due terzi del totale.

Articolo 16 – Informazione / indizione elezioni

Il Sindaco indice le elezioni entro il novantesimo giorno antecedente la data del loro svolgimento e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici 40 giorni prima di tale data, indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi.

Il Sindaco con apposito atto scioglie la Consulta entro l'ottantesimo giorno antecedente la data dello svolgimento delle elezioni.

Il Comune provvede ad informare adeguatamente le comunità straniere sull'iniziativa, sui termini e le modalità di partecipazione.

Art. 17 - Commissione elettorale

Contestualmente all'indizione dell'elezione il Sindaco istituisce, con proprio decreto la relativa Commissione elettorale, composta da Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, Segretario Generale del Comune di Fabriano, Responsabile Ufficio Elettorale Comunale e tre consiglieri comunali designati dall'Ufficio di Presidenza, di cui almeno uno di minoranza.

La Commissione Elettorale decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti; procede inoltre alla nomina del Presidente e di tutti i componenti necessari per il funzionamento del seggio, attingendo dai relativi albi.

Ai componenti del seggio spetta un'indennità ragguagliata a quella prevista per le elezioni comunali.



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

Funge da segretario della Commissione elettorale un impiegato dell'ufficio elettorale designato dal Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 18 – Composizione della Consulta

I membri della Consulta sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri extra-UE provenienti dalle seguenti aree geografiche:

1. - Europa extracomunitaria (a cui sono equiparati gli eventuali apolidi)
2. - Africa
3. - America
4. - Asia ed Oceania

I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero degli elettori.

Il numero dei rappresentanti è definito area per area, come segue:

- a) fino a 100 elettori = 1 rappresentante;
- b) da 101 a 400 elettori= 2 rappresentanti;
- c) da 401 a 700 elettori= 3 rappresentanti;
- d) oltre 700 elettori = 4 rappresentanti.

Qualora per ogni area vengano presentate più liste, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ognuna delle singole liste fino alla concorrenza del numero di eletti previsto dalla rispettiva area geografica.

Qualora per ogni area venga presentata una sola lista, gli eletti saranno i candidati che risulteranno maggiormente votati fino alla concorrenza del numero di eletti previsti dalla rispettiva area geografica.

Articolo 19– Durata

La Consulta resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale.

Articolo 20– Decadenza dei rappresentanti

I componenti della Consulta che non intervengono per tre sedute consecutive della Consulta, senza giustificati motivi da comunicare al Presidente, sono dichiarati decaduti dal Presidente della Consulta stessa. Quando un membro decade per dimissioni, decadenza, decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, acquisizione della cittadinanza italiana o perdita dei requisiti previsti per l'elezione viene sostituito dal primo non eletto della stessa lista.

Qualora la lista risulti esaurita verrà sostituito dal candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti tra le liste della stessa area geografica, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate in Consulta.

Se non esiste altro candidato della stessa area geografica, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate in Consulta.

A parità di voti verrà nominato il candidato residente nel Comune di Fabriano da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

Articolo 21 – Sottoscrizione liste

Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 15 e non più di 30 persone aventi i requisiti di cui all'art. 10. Le liste che non avranno raggiunto il minimo di sottoscrizioni o avranno superato il limite massimo non saranno ammesse.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista, le sottoscrizioni successive alla prima saranno annullate.



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

Art. 22 –Presentazione liste

La lista dei candidati deve essere presentata, con le stesse modalità fissate per la presentazione delle liste che partecipano al rinnovo del Consiglio Comunale.

A corredo della lista dei candidati dovranno essere comunque allegati:

- dichiarazioni autenticate dell'accettazione della candidatura, con l'indicazione che il candidato non è membro di altri organismi consultivi come previsto dall'art. 11 punto b);
- certificati attestanti che i candidati siano residenti nel Comune di Fabriano ed elettori della Consulta;
- fotocopia del titolo di soggiorno;
- programma elettorale;
- modello del contrassegno della lista, in tre copie nei formati aventi il diametro di cm 10 per la riproduzione sui manifesti previsti dall'art. 23 e cm 2 per la riproduzione sulle schede di votazione.

Articolo 23 – Modalità di presentazione candidature

I sottoscrittori, devono presentarsi in orario d'ufficio, entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla lista prescelta.

L'ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate e le firme apposte ed il termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati.

Le candidature devono essere presentate alla segreteria del Comune durante le ore di ufficio a partire dal 30° giorno antecedente la data della votazione ed entro le ore 18.00 del 27° giorno antecedente quello della votazione.

La Commissione Elettorale ne accerta la regolarità entro 3 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste sopra indicate e procede al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna delle liste ammesse.

I nominativi dei candidati, sono resi noti con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici il 15° giorno precedente quello della votazione.

Articolo 24 – Organizzazione delle votazioni

Le operazioni di voto per le elezioni della Consulta si svolgono con le stesse modalità delle altre consultazioni elettorali.

Articolo 25 – Scheda di votazione e modalità di voto

L'elettore all'atto del voto deve presentare il certificato elettorale e un documento di identità valido.

Al momento della consegna della scheda l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi del documento di identità.

Nella scheda di votazione è indicato il nome e il simbolo della lista.

L'elettore può votare per un solo candidato. L'elettore può altresì votare per due candidati purchè appartengono a generi diversi.

Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sulla lista prescelta e scrivendo il nominativo del candidato prescelto. Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.



CITTA' DI FABRIANO
Provincia di Ancona

Art. 26 - Risultati dello scrutinio

Dopo la chiusura delle votazioni il seggio provvede ai riscontri tra votanti e schede votanti e schede votate e procede allo spoglio delle schede, alla compilazione del verbale dei risultati ed alla trasmissione di quest'ultimo alla Commissione Elettorale.

Il Sindaco, sulla scorta dei risultati dello scrutinio effettuati e validati dalla Commissione Elettorale, provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti e a pubblicare all'Albo Pretorio, entro il 10° giorno successivo alla votazione, il risultato dell'elezione.

Art. 27 - Modifiche del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale sentito il parere della Consulta.

Articolo 28 – Norme transitorie e finali

A seguito dell'approvazione del presente regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 12 mesi dalla esecutività della relativa deliberazione del Consiglio Comunale, salvo cause di forza maggiore. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia ove compatibili.